



Comune di Fabriano
PROVINCIA DI ANCONA

Ufficio ARTIGIANATO

REGOLAMENTO COMUNALE disciplinante l'istituzione e la gestione del "FONDO SPECIALE PER LA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE ARTIGIANE E PER LA DIFESA DELL'OCCUPAZIONE"

Deliberazione Consiliare n. 165 del 05/12/2000

ART. 1 - FINALITA'

- 1- In conformità con lo spirito dello Statuto, il Comune di Fabriano si impegna a sostenere nuove iniziative imprenditoriali.
- 2- Per le finalità sopra esposte, il Comune di Fabriano istituisce un fondo denominato "FONDO PER LA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE E PER LA DIFESA DELL'OCCUPAZIONE".
- 3- Possono concorrere alla creazione del fondo, oltre al Comune, anche altri Enti Pubblici, Istituti di Credito e soggetti privati.

ART. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere alle agevolazioni di cui al successivo art. 3, lettere a) - b), le Imprese Artigiane che si costituiscono dal 01 gennaio al 31 dicembre dell'anno di erogazione del Fondo; per le agevolazioni di cui alla lettera c) del medesimo art. 3, possono accedere tutte le imprese Artigiane indipendentemente dalla data di iscrizione all'A.I.A., a condizione che:

- a- siano iscritte nell'apposito Albo tenuto presso la C. C. I. A".A. di Ancona;
- b- siano in possesso delle iscrizioni agli Enti previsti obbligatoriamente dalla normativa vigente (I.N.P.S. I.N.A.I.L. - Ufficio I.V.A.);
- c- abbiano sede legale e operativa nel Comune di Fabriano.

ART. 3 – AGEVOLAZIONI

- 1- Per favorire iniziative che creino occupazione, il "Fondo", costituito ai sensi dell'art. 1 del presente Regolamento, riconosce le seguenti agevolazioni finanziarie:
 - a- Contributo a fondo perduto pari a £ 1.200.000 (€ 619,75) per ogni nuova Azienda iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane;
 - b- Contributo a fondo perduto pari a £ 1.600.000 (€ 826,33) per ogni nuova Azienda iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane, se l'attività rientra tra i mestieri artistici tipici e tradizionali in base all'art. 13 della Legge Regionale 25/01/1980, n. 7, e all'elenco approvato con deliberazione G.R. n. 3059/81;
 - c- Contributo a fondo perduto pari a £ 1.000.000 (€ 516,46) per ogni incremento lavorativo delle Imprese Artigiane che assumono a tempo indeterminato unità lavorative, comprese quelle previste dalla Legge 19/01/1955, n. 25 (apprendistato).
- 2- Il nuovo assunto deve essere iscritto nelle liste dell'Ufficio Collocamento.
- 3- Nel caso di assunzione part-time, il beneficio è proporzionalmente ridotto prendendo a base l'orario stabilito dal C.C.N.L..
- 4- Il contributo previsto dalla lettera c) può essere richiesto per non più di 2 (due) unità lavorative per ogni Impresa e per la durata di un anno, a titolo di concorso sulle spese relative agli oneri sociali e salariali.
- 5- Le agevolazioni di cui alle lettere a) e/o b) del presente articolo sono cumulabili e non sono in contrasto con altre agevolazioni finanziarie previste da leggi comunitarie, nazionali e regionali; il contributo di cui alla lettera c) non è cumulabile con altre agevolazioni concesse dallo Stato o da altri Enti pubblici per le stesse motivazioni.
- 6- Nel caso di dimissioni volontarie o di licenziamento per giusta causa avvenuto entro dodici mesi dal momento dell'assunzione, il contributo maturato è pari a 1/12° per ogni mese di lavoro (si considera rateo di 1/12° l'assunzione effettuata dal 1 al 15 del mese o il licenziamento avvenuto dal 16 al 31 del mese; pertanto l'assunzione, dovrà avere un periodo non inferiore ai 15 giorni effettivi).
- 7- L'assunzione deve costituire posto di lavoro supplementare e cioè creazione di nuovi posti di lavoro rispetto al personale dipendente a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio di ogni anno solare.

ART. 4 - CAUSE DI ESCLUSIONE

1- Sono escluse dal beneficio le Imprese che:

- a- non hanno sede legale nel Comune di Fabriano;
- b- non sono in regola con i versamenti contributivi di legge assistenziali e previdenziali;
- c- hanno in corso o hanno attivato procedure concorsuali nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di contributo;
- d- nei dodici mesi precedenti la data di richiesta del contributo, hanno effettuato riduzioni di occupazione, fatti salvi i casi di dimissioni volontarie, licenziamenti per giusta causa.

ART. 5 – LIMITI

Il fondo di dotazione è destinato per il 50% del budget di bilancio assegnato alle agevolazioni di cui alle lettere a) e b) dell' art. 3; per il restante 50% alla agevolazione di cui alla lettera c), precisando che qualora avanzassero delle risorse finanziarie destinate alle lettere a) e b), queste confluiranno nelle "agevolazioni riguardanti la lettera c) dell'art. 3 e viceversa.

ART. 6 - PROCEDURA PER L'ACCESSO AL FONDO

1- Per ottenere le agevolazioni di cui all'art.3, lettere a) e b), i soggetti beneficiari dovranno inoltrare al Comune di Fabriano, entro 30 giorni dalla data di presentazione al Comune della richiesta di iscrizione all'Albo Artigiani, domanda in carta semplice corredata della seguente documentazione:

- a- fotocopia della ricevuta rilasciata dal Comune attestante l'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'Albo Imprese Artigiane;
- b- autocertificazione attestante il tipo di attività che l'Impresa intende svolgere;
- c- dichiarazione riguardante se tale attività rientra o meno tra i mestieri artistici tipici e tradizionali in base all'elenco approvato con deliberazione G.R. n. 3059/81 e successive modificazioni e integrazioni;

2- In caso di concessione del contributo, i beneficiari dovranno provvedere a sostituire il documento di cui alla lettera a) con il relativo certificato rilasciato dall'Albo delle Imprese Artigiane tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Ancona.

3- Per ottenere il beneficio di cui all'art.3, lett. c), la domanda di concessione del contributo, redatta in carta semplice, dovrà essere presentata al momento dell'assunzione del dipendente allegando la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 4 gennaio 1968, n.15, dalla quale risulti:
 - numero di iscrizione all'Albo Imprese Artigiane;
 - dati anagrafici del nuovo occupato;
 - mancato godimento dei benefici previsti dalle vigenti normative e dalle L.223/91 - L.25/55 - L.863/84 L.R.31/98 ed altre agevolazioni concesse dallo Stato o da Enti Pubblici;
 - mancato licenziamento, per riduzione del personale, nei dodici mesi precedenti all'assunzione, fatti salvi i casi di dimissioni volontarie, licenziamenti per giusta causa;
 - regolarità contributiva assistenziale e previdenziale;
- b) autocertificazione dei dipendenti occupati a tempo indeterminato al 01 gennaio (iniziale), di cui al comma 7 dell'articolo 3.
- c) fotocopia del C1 o C/1 storico e C/ass.

4- Per l'anno 2000, comunque, la domanda di concessione del contributo potrà essere presentata per i dipendenti assunti dal 01 gennaio al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

ART. 7 – ISTRUTTORIA

- 1- L'istruttoria delle domande intese ad ottenere i benefici di cui all'art.3 è svolta dal competente Ufficio comunale.
- 2- Il Comune potrà direttamente o tramite altri Organi eseguire verifiche atte ad accertare le effettive assunzioni nell'Impresa che ha richiesto il contributo disponendone la non concessione o la revoca nei casi in cui siano stati forniti dati non veritieri.
- 3- L'istruttoria relativa alle istanze di concessione dei contributi previsti dal presente Regolamento deve concludersi con un provvedimento di concessione o di diniego.

ART. 8 - ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE

- 1- Il Dirigente del Servizio procede, con propria determinazione, all'accoglimento delle domande pervenute dopo avere acquisito agli atti il parere del Comitato Tecnico Consultivo, di cui al successivo art. 9, espresso conformemente ai criteri ed alle modalità previste dal presente Regolamento.
- 2- L'esame delle domande avverrà secondo l'ordine cronologico di arrivo; a tale proposito farà fede il giorno e il numero di protocollo apposto dagli Uffici comunali.

ART. 9 - COMITATO TECNICO CONSULTIVO

- 1- Il Comitato Tecnico Consultivo è così composto:
 - a) Il Sindaco o un suo delegato con funzioni di Presidente;
 - b) Tre rappresentanti del Consiglio Comunale, nominati dal Consiglio stesso nel proprio ambito, uno dei quali espressione della minoranza;
 - c) Tre rappresentanti delle Organizzazioni Artigiane più rappresentative;
 - d) Un rappresentante designato da tutti gli Enti Pubblici o Privati eventualmente partecipanti al Fondo.
- 2- Il Comitato Tecnico esprime il proprio parere tenendo conto dei criteri e delle modalità previste dal presente Regolamento;
il Comitato Tecnico potrà esprimere altresì il proprio parere sulle cause di revoca dei contributi.
- 3- Il parere del Comitato Tecnico è obbligatorio.
- 4- Di ogni riunione del Comitato Tecnico verrà redatto verbale scritto a cura del Dirigente del Servizio competente o di altro dipendente comunale da lui designato.

ART. 10 - LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

- 1- Il Dirigente del Servizio acquisite le domande, istruite come sopra e corredate del parere obbligatorio del Comitato Tecnico, procede con propri successivi atti alla liquidazione dei contributi.
- 2- Per le agevolazioni di cui all'art.3, lettere a) e b), in caso di concessione del contributo e prima della liquidazione, i beneficiari dovranno produrre il certificato d'iscrizione rilasciato dall'Albo delle imprese Artigiane tenuto presso la C.C.I.A.A. di Ancona.
- 3- Per le agevolazioni di cui all'art.3, lettera c), il contributo verrà liquidato nel periodo successivo al 12° (dodicesimo) mese all'assunzione, dietro presentazione della scheda di monitoraggio da produrre entro il 31 gennaio dell'anno successivo; in assenza di presentazione di tale documento, il contributo non verrà erogato.

ART. 11 - REVOCA DEI CONTRIBUTI

1- I benefici previsti dall'art.3 del presente Regolamento possono essere revocati dal Dirigente del Servizio nei seguenti casi:

- a) per le lettere a) e b): cessazione dell'attività e scioglimento volontario, entro 120 giorni dalla data di inizio dell'attività;
- b) per la lettera c): mancata presentazione della scheda di monitoraggio entro la data di scadenza di cui all'art. 10, comma 3.

ART. 12 - DOTAZIONE DEL FONDO

Il Consiglio determina ogni anno la dotazione del Fondo.

ART. 13 - RELAZIONE CONSUNTIVA

Al termine di ciascun esercizio, il Comitato Tecnico Consultivo produrrà al Consiglio Comunale una relazione sulla gestione del Fondo; in questa occasione il Comitato Tecnico Consultivo può anche avanzare eventuali proposte di modifica e/o di integrazione del presente Regolamento.

ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esito favorevole del controllo preventivo di legittimità da parte del Comitato di Controllo della Regione Marche - Sezione Speciale di Ancona, e dopo la ripubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune.